
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Principio dell'acquisizione delle prove e domande implicitamente subordinate

In forza del principio dell'acquisizione delle prove, il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio, con l'unico limite, riguardo alla configurabilità di domande implicitamente subordinate, che vi sia la necessità di svolgere, in relazione ad esse, indagini sopra diversi temi di fatto non introdotti ritualmente in giudizio.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.6.2015, n. 13400

...omissis...

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere i giudici di merito liquidato il compenso al professionista senza che questi avesse assolto l'onere probatorio di produrre almeno un progetto di notula.

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

Occorre premettere che il ricorso ratione temporis, in ragione della data di deposito della sentenza impugnata (26.11.2008), soggiace al regime dei quesiti (abrogato) di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Questa Corte ha avuto già modo di statuire in via generale che deve essere dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., il motivo nel quale l'illustrazione delle singole censure non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, riferito alla fattispecie esaminata nella sentenza impugnata e alle statuizioni di essa, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito, dovendosi escludere che il quesito possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente a integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dall'art. 366 bis c.p.c..

La proposizione di una pluralità di motivi, dunque, non accompagnata in modo alcuno dalla formulazione di idonei quesiti, comporta l'inammissibilità dei singoli motivi.

Nella specie i ricorrenti hanno denunciato, con il primo mezzo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche quale vizio di motivazione, senza però concluderlo con la formulazione di un quesito ovvero di una sintesi che rispecchi almeno parte delle censure proposte, in adempimento della prescrizione dell'art. 366 bis c.p.c..

Nè può in ogni caso ritenersi che il quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso sarebbero in ogni caso presenti nell'illustrazione dei motivi, sottoposti all'esame di questa corte, poichè la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, che deve esprimersi, per i motivi da 1 a 4 dall'art. 360 c.p.c., nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte - quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione dell'illustrazione di ciascun motivo di ricorso che, da sola, non è perciò sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame. E per l'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende idonea a giustificare la decisione. Pertanto, pur non richiedendosi specifici requisiti di forma, deve pur sempre essere formulato, nei casi da 1 a 4, a conclusione dell'istruzione di ogni singolo motivo ed in aggiunta ad essa, il quesito che deve segnare i confini della pronuncia del giudice, e nel caso del n. 5, la chiara indicazione del fatto controverso, o delle ragioni dell'insufficienza della motivazione.

La formulazione del quesito richiesto dalla legge e la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza della motivazione, nei termini

innanzi specificati, non si rinvengono perciò nel primo mezzo, che pertanto va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e applicabile nella specie ai sensi dell'art. 27 decreto citato, comma 2, trattandosi di ricorso contro provvedimento pubblicato dopo la data della sua entrata in vigore (Cass. S.U. 26 marzo 2007 n. 7258).

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere errato nel porre a base della decisione la notula presentata nel giudizio definito con la sentenza n. 509 del 2001, trattandosi di giudizi diversi che soggiacciono a regole processuali autonome, soprattutto in materia probatoria. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica La Suprema Corte se il Tribunale avrebbe potuto avvalersi di una fonte di prova mai dedotta in causa dall'attore sovvertendo il principio cardine dell'onere della prova e, soprattutto, se è concesso acquisire una fonte di prova per relationem senza che su tale questione venga svolto alcun contraddittorio".

Il motivo non merita accoglimento.

"Il cliente è obbligato, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61, (conv. nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) e del D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 2, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso" (Cass. 22 dicembre 1994 n. 11065).

Pur vero detto principio, ciò non toglie che il giudice nell'alveo della fattispecie normativa, sulla applicazione specifica dell'ordinamento possa ritenere adeguata la liquidazione del compenso determinata dal giudice nel giudizio presupposto, dal momento che essa avviene sulla base del valore della controversia che ben può coincidere con il deductum ovvero con il decisum.

Del resto la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa - non essendo contestato nella specie lo scaglione utilizzato per la quantificazione del dovuto - non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (V. Cass. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. 19 ottobre 1993 n. 10350).

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e pongono il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se sussistono dei limiti in tema di onere probatorio nel caso in cui l'attore si limiti solo ed esclusivamente ad utilizzare prove indirette senza che le stesse abbiano mai trovato ingresso nel giudizio davanti al Tribunale".

Anche detto motivo non può trovare ingresso.

In forza del principio dell'acquisizione delle prove, il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio, con l'unico limite, riguardo alla configurabilità di domande implicitamente subordinate, che vi sia la necessità di svolgere, in relazione ad esse, indagini

sopra diversi temi di fatto non introdotti ritualmente in giudizio (Cass. 1 settembre 2004 n. 17561; Cass. 10 agosto 2004 n. 15408).

Nella fattispecie il giudice di appello non ha attinto documenti al di fuori del processo, risultando gli atti posti a fondamento del suo convincimento - relativi al c.d. giudizio presupposto - comunque allegati dalle parti, come la nota spese del difensore dei ricorrenti, xxxx., con indicazione delle attività poste in essere, chiariti dal medesimo difensore, con la lettera del 6.2.2002, gli importi dovuti al suo procuratore e domiciliatario, xxxxxxxx La sentenza impugnata ha adeguatamente esplicito le ragioni per cui ha ritenuto di condividere le conclusioni del giudice di prime cure, pur apportando alcune correzioni alla motivazione. Il ricorso va, pertanto rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in assenza di difese da parte dell'intimato.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
